Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione della Commissione del 28 febbraio 1962 con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di seta greggia,

Vista la lettera del 5 luglio 1962 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non applicare le disposizioni doganali, stabilite con decorrenza 1° luglio 1962 dalla summenzionata decisione del 15 maggio 1962, ai veli e tele da buratti di seta (voce della tariffa doganale italiana ex 59.17 B I a);

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano ed il prezzo mondiale della seta greggia è di circa 2.600 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce, per il produttore italiano di veli e tele da buratti, in un maggior onere di 148 lire per metro di tessuto, tenuto conto della percentuale in peso di seta contenuta nel prodotto medesimo;

Considerando che il prezzo italiano dei veli e tele da buratti è di 1.345 lire al metro, mentre il prezzo del corrispondente prodotto negli altri Stati membri è di 1.148 lire al metro;

Considerando che la protezione doganale italiana nei confronti degli altri Stati membri, risultante dall'applicazione della decisione di acceleramento del 15 maggio 1962 ai veli e tele da buratti sarebbe del 6,5%; che a tale dazio si aggiungono un diritto amministrativo dello 0,5% ed una tassa del 5% sul prodotto sdoganato;

Considerando che tale protezione totale è insufficiente a colmare, da una parte, la differenza fra il prezzo italiano ed il prezzo comunitario del prodotto in questione e, dall'altra, lo svantaggio che deriva al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di seta greggia al prezzo italiano, dato l'isolamento del mercato di tale materia prima;

Considerando che per tali motivi, fino a quando non cambino gli elementi di giudizio considerati, l'applicazione della riduzione tariffaria nei confronti degli altri Stati membri, prevista dalla decisione di acceleramento del 15 maggio 1962, potrebbe compromettere il collocamento della produzione italiana di veli e tele da buratti, e contribuire nel contempo a restringere il collocamento della produzione italiana di seta greggia;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi, allo studio del Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della seta greggia, si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che potrà in tal modo adattarsi all'economia del mercato comune,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a non applicare ai veli e tele da buratti di seta (voce della tariffa doganale italiana ex 59.17 B I a) la riduzione doganale supplementare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1963.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica italiana ad adottare, a norma dell'articolo 226 del Trattato, una misura di salvaguardia a favore della produzione di arseniati di piombo

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/215/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961, prorogata con decisione del 12 dicembre 1962, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco,

Vista la lettera del 5 luglio 1962, con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non applicare le disposizioni doganali, stabilite con decorrenza 1° luglio 1962 dalla summenzionata decisione del 15 maggio 1962, agli arseniati di piombo (voce della tariffa doganale italiana 28.41 B II a);

Considerando che la differenza fra il prezzo italiano ed il prezzo mondiale del piombo è di circa 50 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce, per il produttore italiano di arseniati di piombo, in un maggior onere di circa 30 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in piombo del prodotto medesimo;

Considerando che il prezzo italiano degli arseniati di piombo è di 350 lire al chilogrammo, mentre il prezzo del corrispondente prodotto estero è di 260 lire al chilogrammo;

Considerando che la protezione doganale italiana nei confronti degli altri Stati membri, risultante dall'applicazione della decisione di acceleramento del 15 maggio 1962 agli arseniati di piombo, sarebbe del 10,5%; che a tale dazio si aggiungono un diritto amministrativo dello 0,5% ed una tassa del 2% sul prodotto sdoganato;

Considerando che tale protezione totale è insufficiente a colmare, da una parte, la differenza tra il prezzo italiano e il prezzo estero franco frontiera del prodotto in questione e, dall'altra, lo svantaggio che deriva al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi al prezzo italiano sia di piombo, dato l'isolamento del mercato di questa materia prima, sia di altre materie prime il cui prezzo è più elevato in Italia che negli altri Stati membri;

Considerando che per tali motivi, fino a quando non cambino gli elementi di giudizio considerati, l'applicazione della riduzione doganale, prevista dalla decisione di acceleramento del 15 maggio 1962, potrebbe compromettere il collocamento della produzione italiana di arseniati di piombo, e nel contempo contribuire a restringere il collocamento della produzione italiana di piombo;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi, allo studio del Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione del piombo, si ripercuoteranno necessariamente sul settore di cui trattasi, che potrà in tal modo adattarsi all'economia del mercato comune,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a non applicare agli arseniati di piombo (voce della tariffa doganale italiana 28.41 B II a) la riduzione doganale supplementare di cui all'articolo 1, pargrafo 1 della decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN